



## **Tribunale di Vicenza**

### ***Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali***

Il Tribunale Civile di Vicenza, in persona del Giudice dott. Giovanni Genovese, ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato il 21/01/2022 da GIANNI GIUSEPPE ZALTRON (C.F. ZLTGNG51P06I353J), nato a Santorso il 06/09/1952, ivi residente in via San Carlo n. 19/bis, con la difesa dell'avv. Claudio Bianchini, presso il cui studio ha eletto domicilio, e con l'assistenza del Gestore della Crisi dott. Dario Corradin;

rilevato che il ricorrente non svolge attività di lavoro, che non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 l.f. e che non ha fatto ricorso a questa procedura nei cinque anni anteriori;

rilevato che il ricorrente ha presentato, insieme al ricorso per l'ammissione alla procedura:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei beni e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, redatta dal predetto Gestore della Crisi, professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la completezza e la veridicità della documentazione posta a corredo della domanda;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento ed a quello della sua famiglia;
- il l'autocertificazione dello stato di famiglia;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicchè può essere ammesso alla procedura richiesta;

ritenuto, quanto alla fissazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 14-ter, c. 5°, lett. b) L. 3/2012, che, sulla base delle risultanze in atti, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella relazione del Gestore della crisi; visti gli artt. 14-ter e seg. L. 3/2012;

### **P. Q. M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di GIANNI GIUSEPPE ZALTRON (C.F. ZLTGNG51P06I353J), nato a Santorso il 06/09/1952, ivi residente in via San Carlo n. 19/bis;

**nomina** liquidatore il dott. Dario Corradin;

**dispone**, sotto pena di nullità, che per tutta la durata della procedura non possano, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura (fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili), né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

**dispone** che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

**stabilisce** che la domanda ed il decreto siano pubblicati per estratto nel portale delle procedure concorsuali del Tribunale;

**ordina** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, nei competenti registri;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**fissa**, ex art. 14-ter, c. 5°, lett. b) L. 3/2012, il limite di € 1.500,00 mensili per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, **disponendo** che le eventuali, ulteriori somme percepite siano versate alla procedura (qualora sia versata una somma fissa mensile, il liquidatore effettuerà annualmente i necessari conguagli);

**dispone** che sia data immediata comunicazione a tutti i creditori a cura del liquidatore dell'apertura della procedura, anche per telegramma, raccomandata A.R., fax, P.E.C.

Il presente decreto è reclamabile ex art. 10, c. 6°, L. 3/2012.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies L. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Vicenza, 27/01/2022

Il Giudice  
Dott. Giovanni Genovese